

183 del 1976 (art. 7), e, una volta operante, la legge per la conservazione del suolo.

Le Regioni dovranno indicare gli investimenti e le azioni di sostegno, a loro carico, destinati alle zone interne per settore di intervento, al fine di garantire la straordinarietà e la aggiuntività del Progetto speciale.

Tale documento risulta indispensabile per la corretta elaborazione dei programmi annuali, per garantire armonicità di azione, ed evitare dispersioni, sproporzioni, ritardi ed incongruenze.

Il documento base di coordinamento territoriale degli interventi, di formulazione degli indirizzi economici e delle direttive di assetto, primo elemento di costruzione dell'elaborato progettuale, è il *piano di sviluppo socio-economico, previsto dalla legge 1102 (art. 5), che ogni Comunità Montana è tenuta a predisporre per il proprio territorio.*

Tale piano corrisponde alle esigenze operative del Progetto speciale delle zone interne, e tende a:

- dotare i territori di infrastrutture e servizi civili;
- sostenere iniziative economiche per la valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- fornire strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente;
- favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

Purtroppo si devono registrare ritardi notevoli nella predisposizione dei piani.

Inoltre, ad un primo esame dei pochi piani di sviluppo realizzati o in formazione, si è constatato come non sempre la visione programmatica corrisponde alle esigenze indicate nella legge 1102 e agli stessi obiettivi del Progetto speciale delle zone interne, in quanto spesso appaiono chiaramente evidenti l'assoluta carenza conoscitiva dell'ambiente agronomico e delle strutture produttive e la limitata disponibilità di dati attendibili.

Si presenta con urgenza, quindi, l'esigenza di assistere unitariamente le Comunità Montane per la redazione dei loro piani di sviluppo socio-economico, secondo una metodologia uniforme.

Un'azione del Progetto, frattanto, potrà aver avvio ricorrendo alle linee programmatiche dei «progetti di sviluppo regionali», i quali possono costituire un sollecito strumento di azione pianificata, atto a rendere coerenti e coordinate le iniziative facenti capo alle varie titolarità. Il progetto di sviluppo regionale in una prima fase potrà

armonizzare le finalizzazioni e le connessioni intersettoriali, nonché garantire implicita fedeltà alla normativa regionale.

Concordati gli obiettivi, la sua formazione può avere anche una traduzione rapida, e può raccogliere in sé, con la prospettiva di pervenire successivamente ai piani di sviluppo socio-economico, la conoscenza e l'acquisizione dei dati territoriali.

Inoltre, si può pensare di ottenere rapidità di azione iniziale, di sua sperimentazione, di flessibilità previsionale e di graduale acquisizione di dati dettagliati elaborando i piani di sviluppo socio-economico attraverso stadi di successivo perfezionamento del progetto di sviluppo regionale corredato da una sufficiente analisi e da correlate proposizioni su una scala territoriale intermedia.

*In caso di assenza di ogni documento programmatico si procederà sulla base di appositi progetti di pianificazione predisposti dalle Regioni e formulati in base alle indicazioni del Progetto speciale, che esprimeranno il quadro di riferimento sia per ambiti territoriali (interzonal) che per determinate azioni e obiettivi settoriali, con particolare riguardo:*

- agli obiettivi economici;
- ai ruoli territoriali;
- alle fondamentali infrastrutture di supporto.

Il collegamento tra la programmazione delle azioni future e gli interventi immediati sarà facilitato dall'uso di tecniche di elaborazione automatica dei dati per l'analisi complessiva degli interventi via via effettuati.

Per le elaborazioni si utilizzerà il sistema APL (Advanced Programming Language), attualmente disponibile alla Cassa, per mezzo di un terminale collegato con il centro di calcolo.

Le informazioni registrate riguardanti i progetti permetteranno anche un'impostazione del bilancio annuale del Progetto, corretta dal punto di vista della valutazione economica e utilizzabile per le previsioni di spesa a medio termine.

A tal fine dovrà essere prestata attenzione all'individuazione dei fattori discriminanti gli interventi, in modo tale che l'aggregazione o la disaggregazione delle voci di spesa siano significative.

Il fattore tempo dovrà esser tenuto in considerazione in modo da permettere una individuazione sia dei tempi di impegno che di spesa effettiva.